

# Economia e diritto nel *Truculentus* plautino

Caterina Pentericci

*Post-Doc / Fellow Researcher*

*Università degli Studi di Urbino Carlo Bo*

Nelle commedie di Plauto è spesso possibile ravvisare riferimenti al diritto e più in generale alla società romana dell'epoca poiché le commedie plautine celano non poche testimonianze legate a contese giudiziarie, processi<sup>1</sup> o vere e proprie leggi allora in atto. Per tale motivo l'opera del Sarsinate, da sempre, ha costituito un proficuo campo di indagine per coloro che volessero studiare il II secolo a. C. con un approccio meno letterario e più storico-giuridico. Eppure, come argomenta Cristaldi<sup>2</sup>, «lo studio anche di una sola commedia plautina è cosa sempre assai complicata, perché costringe ad interrogarsi su molte questioni»: *in primis* la fedeltà del Sarsinate rispetto ai modelli greci e la conseguente attendibilità relativa all'ambito del diritto romano<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Lorenzo Gagliardi, «Riflessioni intorno alla figura del giudice privato del processo civile romano», in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, ed. por Cantarella e Gagliardi (Milano: LED Edizioni Universitarie, 2007), 202 n. 8: «È più comunemente ritenuto che le commedie di Plauto e di Terenzio rappresentino ancora il regno delle *legis actiones*. Tuttavia, alcuni elementi talora depongono per l'ipotesi che almeno talvolta il tipo di processo sia formulare». Vd. al riguardo Giovanni Pugliese, *Il processo civile romano*, vol. II, tomo I (Milano, 1963), 187-189.

<sup>2</sup> Salvatore Antonio Cristaldi, «Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto», *Index* n° 34 (2011): 2 ss.

<sup>3</sup> La bibliografia sull'argomento è assai vasta, in particolare si possono citare le parole di Philipp Leitner, «Die plautinischen Komödien als Quellen des römischen Rechts», in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, ed. por Cantarella e Gagliardi, (Milano: LED Edizioni Universitarie, 2007), 69: «Den römischen Komödiendichter Plautus als Zeugen ausschließlich römischer Rechtsvorstellungen in Anspruch zu nehmen, ist ein kühnes, angesichts der

In questo contributo mi soffermerò, in particolare, su alcune possibili allusioni che paiono potersi estrapolare dal *Truculentus*, la penultima commedia nel canone delle ventuno varroniane, una *pièce* poco analizzata, perché oggetto di controversie tra gli studiosi – per le cattive condizioni in cui ci è giunta e per la trama apparentemente debole – e che tuttavia presenta elementi di tradizione puramente romana, difficilmente riconducibili a modelli greci.

## 1. Introduzione

Pur rispettando la prassi plautina di ambientare le trame altrove, in Grecia, come usuale per le palliate, per permettere agli spettatori di sentirsi abbastanza estraniati da ciò che accadeva in scena<sup>4</sup>, il *Truculentus* mostra notevoli punti di originalità che Fraenkel<sup>5</sup> ripartisce per categorie: l'ampliamento dei dialoghi (e.g. *Truc.* 95 ss.), i motti di spirito (e.g. *Truc.* 115 ss.), gli elementi di mitologia romana (e.g. *Truc.* 515), i motivi dell'identificazione (e.g. *Truc.* 788), le citazioni di espressioni, usi o costumi manifestamente romani (e.g. *Truc.* 840 e 931). In aggiunta a questi specifici motivi di "romanità" Perutelli individua la presenza di un nome, *Truculentus*, di derivazione totalmente romana<sup>6</sup> e di rilevanza

bedeutenden Gegenmeinungen vielleicht sogar ein fast aussichtsloses Unterfangen», rimandando ai lavori di Emilio Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto* (Torino: L'Erma di Bretschneider, 1968); Ugo Enrico Paoli, *Comici Latini e diritto Attico* (Milano: Giuffrè, 1962); Alan Watson, *The law of obligations in later roman republic* (Oxford: Clarendon Press, 1965), 47; Jean Andraeu, «Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de Térence», *MEFRA*, n° 80 (1968): 466-468; e Adele Scafuro, *The Forensic Stage. Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

<sup>4</sup> Il distacco tra spettatori e personaggi della commedia è essenziale alla rappresentazione: costumi e tradizioni tipiche del mondo greco non erano ben accette dal partito conservatore romano, perciò era opportuno per lo spettatore che assisteva alla commedia non immedesimarsi con nessuno dei personaggi. Per approfondimenti vd. Daniela Averna, «Spettatore-attore in Plauto», *Dioniso*, n° 54 (1983): 205-209.

<sup>5</sup> Eduard Fraenkel, *Elementi plautini in Plauto* (Firenze: La nuova Italia, 1960), 36, 52-53, 90, 134, 159-160, 213.

<sup>6</sup> Alessandro Perutelli, «Un autore alla ricerca del nuovo [Introduzione al *Truculentus* di Plauto]», in *Studi sul teatro latino*, ed. por Paduano e Russo, (Pisa, 2013), 61: «*Truculentus* non ha un nome parlante greco, che secondo la consuetudine allude in qualche modo al suo ruolo o carattere. Caso pressoché unico in Plauto, il procedimento è assai più esplicito e il nome coincide con l'aggettivo latino che designa la sua qualità caratteriale. Egli si esibisce in rozze battute che arieggiano quelle in uso nell'Atellana: era questa la forma di commedia propriamente italica e svincolata dai modelli greci, dalla quale Plauto sembra essere influenzato in qualche occasione, specie nelle sue commedie più tarde».

tale da divenire poi titolo della *pièce*<sup>7</sup>, insieme ad alcuni personaggi caratteristici, che agirebbero e parlerebbero in modo totalmente romano<sup>8</sup>. In ultimo, ma non meno importante, all'interno dei dialoghi, emergono, in più punti, espliciti riferimenti storici e sociali che permettono di datare la commedia con maggior sicurezza<sup>9</sup>.

Partendo dalla convinzione di Frankel<sup>10</sup>, di poter ravvisare in Plauto due diversi tipi di elementi giuridici, quelli indispensabili per l'azione drammatica e quelli risultanti da espressioni, allusioni a leggi o istituzioni del diritto pubblico e privato – i primi, «con sicurezza» risalenti «agli originali greci», i secondi testimonianza di istituzioni romane<sup>11</sup> – le pagine seguenti si soffermeranno su tre passi della commedia presa in esame, per riflettere implicitamente sulle parole dello studioso tedesco: (1) il primo paragrafo si incentrerà sui vv. 270-295, che parrebbero nascondere un'allusione alla *lex Oppia*,

<sup>7</sup> Cf. Perutelli, «Un autore alla ricerca del nuovo», 62; e Caterina Pentericci, «De *truculenti nomine*. Dalla maschera del *rusticus* al titolo della commedia», *MAIA*, n° 71 (2019): 640-663.

<sup>8</sup> Si vedano, ad esempio, i Witz di *Truculentus* e *Astaphium*: Caterina Pentericci, «Il servo senza nome del *Truculentus*: storia d'un aggettivo che divenne titolo», *Dionysus ex machina*, n° 10 (2019): 244-252.

<sup>9</sup> Sulla base del passo del *Cato Maior de Senectute* (Cic. *Cato* 14. 50) si desume che il *Truculentus* e lo *Pseudolus* sono opere senili; tuttavia, se, per quanto concerne lo *Pseudolus*, il riferimento ai *Ludi Megalenses* in onore della *Magna Mater*, conservatici dalla didascalia del codice Ambrosiano (*M. Iunio M. fil. Pr. Urb. ac. me*), consente di datare la commedia oltre il 191 a. C., riguardo al *Truculentus* si può solo dedurre che, in quanto realizzato anch'essa nella vecchiaia di Plauto, potrebbe essere degli stessi anni dello *Pseudolus*. Klaas Herman Eltjo Schutter, *Quibus annis comoediae Plautinae primum actae sint quaeritur*, diss. (Groningae: De Waal, 1952), 149; attribuirebbe un valore cronologico all'ordine con cui sono elencate le due commedie nella citazione ciceroniana, ritenendo il *Truculentus* scritta quando il Sarsinate era più vecchio. Questa ipotesi parrebbe trovar conferma in alcune allusioni storiche riscontrabili nel testo, per le quali vd. Plinio Fraccaro, «I processi degli Scipioni», in *Studi storici per l'antichità classica*, vol. IV (Milano-Roma: 1912), 368-369; Eckard Lefèvre, «*Truculentus* oder Der Triumph der Weisheit», in *Plautus barbarus. Sechs Kapitel zur Originalität des Plautus*, ed. por Lefèvre – Stärk – Vogt – Spira (Tübingen: Narr, 1991), 175-176; Petrus Joannes Enk, *Plautus Truculentus: cum prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico*, ed. por P. J. Enk, I (Lugduni Batavorum: in aedibus Sijthoff, 1953), 30; e Olimpio Musso, «Sulla datazione del *Truculentus* di Plauto», *Studi Italiani di Filologia Classica*, n° 41 (1969): 137-138. In base a queste teorie sembrerebbe dunque corretto postulare come *terminus post quem* il 190 a. C. (se non addirittura il 189 a. C.) e, come *ante quem*, il 184 a. C., anno della morte del Sarsinate, secondo quanto si può desumere da Cic., *Brut.* 60: *nam Plautus P. Claudio L. Porcio uiginti annis post illos quos ante dixi consulibus mortuus est Catone censore*.

<sup>10</sup> Fraenkel, *Elementi plautini*, 399.

<sup>11</sup> Per la citazione completa vd. *infra* p. 287, sull'argomento vd. Anche Wolfgang Kunkel, *Fides als schöpferisches Element in römisches Schuldrecht*, *Festschrift P. Koschaker* (Weimar: Festschrift P. Koschaker, 1939), 6 n. 10; e Watson, *The law of obligations*, 47 ss.

(2) il secondo sui vv. 141-151, dove Plauto ironizza sullo *status* dell'*amator exclusus* attraverso una riflessione sulle leggi che regolamentavano lo sfruttamento dell'*ager publicus*<sup>12</sup> – entrambi gli episodi sono utilizzati come spunto per vivaci giochi comici che, per funzionare, dovevano sicuramente far leva su un'esperienza quotidiana e aggiungerei “romana” del pubblico plautino<sup>13</sup>–, (3) l'ultimo paragrafo invece prenderà in considerazione una scena essenziale per l'evolvere della vicenda, contenente l'agnizione finale: il processo “familiare” che il *senex* inscena ai vv. 775-849. Questi versi, che stando alla divisione di Fraenkel dovrebbero sottintendere un originale greco per la loro funzione drammaturgica, sono totalmente privi di allusioni comiche e tuttavia colmi di riferimenti a particolari procedure giuridiche utili ai fini della comprensione della terminologia specifica, in una fase del diritto privato ancora non particolarmente istituzionalizzata.

Premessa essenziale a questo lavoro, tuttavia, è che, pur cercando di cogliere aspetti più vicini alla sensibilità e agli interessi degli studiosi di storia del diritto romano, l'articolo vorrebbe rimanere legato alle competenze esclusivamente letterarie di chi scrive, nella speranza che possa lo stesso fornire spunti utili alla ricerca, soffermandosi su una commedia che fino ad oggi sembrerebbe alquanto trascurata rispetto alle possibilità che offre.

## 2. La *lex Oppia* e l'indipendenza economica femminile (*Truc.* 270-295)

La critica moraleggiante in quegli anni molto cara a Catone il Censore sembra avere ruolo determinante nel *Truculentus*, dove il declino morale dei giovani, incapaci di opporsi ai capricci della loro amante o ai vizi dell'epoca è sicuramente l'argomento chiave su cui ruota la vicenda. Strettamente connesso alla *deboche* giovanile si colloca il tema della conservazione delle ri-

<sup>12</sup> La discussione si avvrà di due preziosi contributi che già hanno avuto modo di mettere in risalto l'aspetto della terminologia giuridica legato alle scene prese in esame, ampliandone dove possibile il ragionamento: Tomasso Gazzarri, «*Truculentus* e l'abrogazione della *Lex Oppia*», *Rheinisches Museum für Philologie N.F.* 161 (2018): 1-21; e Alessandro Lagioia, «Il pascolo abusivo nei vv. 139-151 del *Truculentus*: elementi comici plautini e “transumanza” di spunti greci», *Classica et Christiana*, n° 12 (2017): 177-195.

<sup>13</sup> Sulla natura del pubblico romano vd. William Beare, «*Plautus and his publicus*», *Class. Rev.*, n° 42 (1928): 109; Giusto Monaco, «Qualche considerazione sullo sfondo politico e sociale del Teatro di Plauto», *Dioniso*, n° 43 (1969): 301-307; Gioacchino Chiarini, *Le recite. Plauto, la farsa, la festa* (Bologna, Pàtron, 1979).

sorse finanziarie legato all'autocontrollo del *pater familias* o comunque di una figura maschile e, soprattutto, alla recente conquista del potere economico da parte del genere femminile. Come sostiene Perutelli<sup>14</sup>, la pièce mette difatti in scena una concezione mercificata dell'amore: non la classica ricerca di denaro, da parte di un innamorato, per arrivare alla donna amata, ma la ricerca di nuovi innamorati, da parte delle meretrici, per arrivare a incrementare il loro patrimonio<sup>15</sup>. Le donne del *Truculentus* sono perciò avidi, assetate di denaro, economicamente indipendenti e avevano, probabilmente, la funzione di far riflettere sui nuovi privilegi giuridici acquisiti dal gentil sesso. In tal ottica Gazzarri<sup>16</sup> interpreta la centralità della figura femminile nella *pièce* come un affondo ironico-satirico del Sarsinate all'esplicita preoccupazione da parte del pubblico maschile romano per la sfrontatezza e abilità che le donne stavano dimostrando nel disporre e gestire il patrimonio familiare<sup>17</sup>.

Effettivamente, dai vari riferimenti interni al testo, si suole datare il *Truculentus* tra il 189/190 a.C. e il 184<sup>18</sup>, cioè pochi anni dopo la discussa abrogazione della *Lex Oppia* (195 a.C.) contro l'ostentazione del lusso femminile. Tale legge, tra le cosiddette "suntuarie" forse la più nota nella storia di Roma repubblicana, approvata nel 215 a.C. all'indomani della sanguinosa sconfitta di Canne (216 a.C.), gravava esclusivamente sul modo di comportarsi delle donne, proibendo loro di possedere più di una mezza oncia d'oro, d'indossare vestiti di colori sgargianti e di circolare in carrozze nel raggio di un miglio da Roma<sup>19</sup>. È probabile che lo scopo di tale legge fosse principalmente, come

<sup>14</sup> Perutelli, «Un autore alla ricerca del nuovo», 63.

<sup>15</sup> Perutelli, «Un autore alla ricerca del nuovo», 63: «Nel *Truculentus* il rapporto consueto si inverte, l'amore è il mezzo per raggiungere il fine del denaro. Sia o no uno specchio della società del tempo, si tratta di un'eccezione o innovazione ricca di significato».

<sup>16</sup> Gazzarri, «*Truculentus* e l'abrogazione», 1-21.

<sup>17</sup> Come d'altronde dimostrano anche le *uxores dotatae* di Plauto, che ridicolizzano in scena la dubbia indipendenza del *senex*. Sulla tipologia dell'*uxor dotata* vd. Elisabeth Schuhmann, «Der typ der *uxor dotata* in den komödien des *Plautus*», *Philologus*, n° 121 (1977): 45-65.

<sup>18</sup> Per approfondimenti vd. la bibliografia citata *supra* n. 9.

<sup>19</sup> Sulla *lex Oppia* vd. Livio *Hist.* 34. 1-8, Tacito *Ann.* 3.33-34, Valerio Massimo 9.1.3, Aulo Gellio 10.23 e 17.16, Orosio 4.20.14. Per approfondimenti vd. Viviana Kühne, «La *Lex Oppia Sump-tuaria* y el control sobre las mujeres», in *Mulier: Algunas Historias e Instituciones de Derecho Romano*, ed. por Rodríguez López - Bravo Bosch (Madrid: Dykinson, 2013), 37-52; e l'articolo di Valmaña Ochaíta in questo volume.

sostiene anche Cantarella<sup>20</sup>, un tentativo di contenere i rischi dell'assenza di uomini in città durante e dopo la seconda guerra punica: in quel mentre, difatti, le donne disponevano dell'intero patrimonio e talvolta erano le uniche eredi viventi della famiglia. Tutto ciò comportava una notevole indipendenza finanziaria femminile che spaventava non poco il partito più conservatore. Significative sono ad esempio le parole che Catone pronuncia a sostegno della *Lex Oppia* quando, vent'anni dopo l'approvazione della legge, in seguito al trionfo di Scipione a Zama, cessata l'emergenza economica, ne fu proposta l'abrogazione e il Campidoglio si riempì di una folla di donne. Racconta Livio (34, 2 ss.) che, in quell'occasione, nessuna donna poté essere trattenuta in casa, né dal senso di pudore, né dall'ordine dei mariti: esse occuparono tutte le strade e le vie d'accesso al foro chiedendo agli uomini che fosse loro concesso di abbigliarsi nel modo consueto. Solo Catone si schierò allora a sostegno della legge che si voleva abrogare:

[2] *Si in sua quisque nostrum matre familiae, Quirites, ius et maiestatem uiri retinere instituisset, minus cum uniuersis feminis negotii haberemus: nunc domi uicta libertas nostra impotentia muliebri hic quoque in foro obteritur et calcatur, et quia singulas sustinere non potuimus uniuersas horremus. equidem fabulam et fictam rem ducebam esse uirorum omne genus in aliqua insula coniuratione muliebri ab stirpe sublatum esse; ab nullo genere non summum periculum est si coetus et concilia et secretas consultationes esse sinas.*

Alcuni termini del discorso catoniano ricordato da Livio parrebbero alludere a un'ironia sottesa al discorso politico di quei secoli, tutta incentrata sul sistema patriarcale della Roma del II a.C., ironia che Plauto potrebbe aver sottolineato fortemente nelle sue opere<sup>21</sup>. Se infatti, riguardo l'espressione *equidem fabulam et fictam rem ducebam*, come sostiene Briscoe<sup>22</sup>, «there is not the slightest reason to think that the reference to the Lemnian story represents

<sup>20</sup> Eva Cantarella, *Pandora's Daughters. The role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987).

<sup>21</sup> Leitner, «Die plautinischen Komödien», 92; sostiene: «dass die Komödien des Plautus von römischem, geradezu catonischem Geist durchdrungen sind»; sull'affinità plautina alla morale di Catone vd. ad es. Tenney Frank, «Some Political Allusions in Plautus' *Trinummus*», *AJPh*, n° 53 (1932): 152-156; e Lorenzo Gagliardi, «Aspetti del teatro comico latino: la "politica" di Plauto, Le parole e le idee», *Le parole e le idee*, n°.5 (1963), 171.

<sup>22</sup> Briscoe John. A., *Commentary on Livy* (Oxford: Oxford U.P., 1981).

a genuine Catonian element in the speech», il riferimento, che secondo i commentatori alluderebbe alla leggenda di donne che, nell'isola di Lemno, avrebbero ucciso tutti gli uomini, potrebbe forse echeggiare anche, in generale, la commedia, la *fabula*. Ritengo infatti interessante sottolineare come il *virorum omne genus* e la *coniuratione muliebri* del discorso catoniano non parrebbero discostarsi troppo dalla trama del *Truculentus*, dove appunto ogni tipologia maschile, come tra l'altro ci sintetizza l'*argumentum* acrostico<sup>23</sup>, soccombe di fronte a quello che il *senex* chiama al v. 809 un *facinus muliebre*. Oltretutto, la *Lex Oppia* è fortemente presente nella *pièce*, con riferimenti più o meno implicite<sup>24</sup>, interpretati come sarcastica eco della normativa sulla sobrietà femminile o come comico riferimento a questo movimento di donne che avevano occupato le strade, difendendo il loro diritto al vestito lussuoso<sup>25</sup>. Ai già molti passi evidenziati dai commentatori<sup>26</sup>, credo sia allora il caso di aggiungere anche i vv. 270-295<sup>27</sup> della *pièce*, il primo incontro tra la serva *Astaphium* e il *servus truculentus*, dove quest'ultimo vitupera la donna per andare in giro agghindata e profumata<sup>28</sup>:

TR. *aduenisti huc te ostentatum cum exornatis ossibus,* 270  
*quia tibi suaso infecisti propudiosa pallulam?*  
*an eo bella es, quae accepisti tibi | armillas aeneas?*  
 AST. *nunc places, quom mi inclementer dicis.* SER. *quid hoc quod*  
*te rogo?*  
*mancupion qui accipias, gestas tecum aenos anulos?*  
*pignus da ni lignae haec sint quas habes Victorias.* 275  
 AST. *ne attigas me.* SER. *egon te tangam? | ita me amabit sarculum,*

<sup>23</sup> Vv. 1-2: *Tres unam pereunt adulescentes mulierem, / Rure unus, alter urbe, peregre tertius.*

<sup>24</sup> I passi che gli studiosi sogliono identificare come allusioni ironiche sono, in particolare, i vv. 6, 13, 16, 34, 41 e il catalogo delle richieste della meretrice ai vv. 51-56. Per approfondimenti sui singoli versi, vd. ad esempio Walter H. Hofmann, *Plautus, Truculentus, Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Walter Hofmann* (Darmstadt 2001).

<sup>25</sup> Per il passo liviano e le vicende storiche narrate, vd. Phillip Culham, «The *lex Oppia*», *Latomus*, n° 41 (1982): 786-793; per alcune riflessioni sui discorsi misogini contro l'ornamento femminile presenti nella commedia latina, cf. anche Francisco García Jurado, «Las críticas misóginas a las matronas por medio de las meretrices en la comedia plautina», *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos*, n° 4 (1993): 39-48.

<sup>26</sup> Vd. *supra* n. 19.

<sup>27</sup> Qui e oltre si cita secondo l'edizione di *Titus Maccius Plautus, Truculentus*, edidit C. Pentecicci, (Sarsinae et Urbini, 2024).

<sup>28</sup> Al riguardo vd. anche Leitner, «Die plautinischen Komödien», 91 s.

*ut ego me ruri amplexari mauelim patulam bouem,  
 cumque ea noctem in stramentis pernoctare perpetim,  
 quam tuas centum cenatas noctes mi dono dari.*  
*rus tu mi opprobras? ut nancta es hominem quem pudeat probri!* 280  
*sed quid apud nostras negoti, mulier, est aedis tibi?*  
*quid tu hoc occursas, in urbem quotiensquomque aduenimus?*  
 AST. *mulieres uolo conuenire uostras.* SER. *quas tu mulieres  
 mi narras, ubi musca nulla feminast in aedibus?*  
 AST. *nullan istic mulier habitat?* SER. *rus, inquam, abierunt. abi.* 285  
 AST. *quid clamas, insane?* SER. *abire hinc ni properas grandi gradu,  
 iam hercle ego istos fictos, compositos, crispas cincinnos tuos,  
 unguentatos usque ex cerebro exuellam.* AST. *quanam gratia?*  
 SER. *quia ad foris nostras unguentis uncta es ausa accedere  
 quiaque bucculas tam belle purpurissatas habes.* 290  
 AST. *erubui mecastor misera propter clamorem tuum.*  
 SER. *itane? erubuisti? quasi uero corpori reliqueris  
 tuo potestatem coloris ulli capiendi, mala!*  
*buccas rubrica, creta omne corpus intixti tibi.*  
*pessumae estis.* AST. *quid est quod uobis pessumae haec malefecerint?* 295

La ferocia con la quale il servo si scaglia contro la donna, tipica del *seruus rusticus* della commedia, truculento, zotico di campagna e non avvezzo né ai lussi né agli idiomi della città<sup>29</sup>, richiamerebbe la *querelle* catoniana del periodo e mi sembra alquanto significativo, in tal senso, che i vituperi colpiscono non solo la serva nella sua professione di *meretrix* ([...] *ita me amabit sarculum, / ut ego me ruri amplexari mauelim patulam bouem / cumque ea noctem in stramentis pernoctare perpetim, / quam tuas centum cenatas noctes mi dono dari*)<sup>30</sup> ma soprattutto il suo modo di abbigliarsi: gli ornamen-

<sup>29</sup> La comicità della scena si incentra proprio sul contrasto, come sottolinea Giuseppe Brocchia, «Appunti sull'ultimo Plauto. Per l'interpretazione del *Truculentus*», *Wiener Studien*, n° 16 (1982): 156; tra i servi e le scene che li vedono in azione. In questo primo incontro l'uomo travisa continuamente –in maniera maliziosa– le affermazioni di *Astaphium* (vd. Perutelli, «Un autore alla ricerca del nuovo», 59-60) e si dimostra recalcitrante alle lusinghe della donna (diversamente, nel secondo incontro, ai vv. 669-698, è lui a chiedere un'*osculentiam* (v. 675) e a mettere in difficoltà la donna con sottili giochi di parole. I lazzi comici servono qui ad evidenziare da un lato la scortesia del *seruus* dall'altra la sua totale improprietà di linguaggio.

<sup>30</sup> Anche se il servo agisce poi incoerentemente nella seconda scena, cosa che crea difficoltà alla maggioranza dei critici: l'evolvere del carattere del servo quando non è in scena è stato difatti ritenuto uno dei più forti indizi dei rimaneggiamenti avvenuti nella *pièce* che,

ti (*cum exornatis ossibus; pallulam; armillas aeneas; ahenos anulos; ligneae Victorias*), i profumi, gli unguenti per il corpo e i capelli (*istos fictos, compositos, crispas cincinnos tuos, unguentatos; unguentis uncta, creta omne corpus intinxti*), i trucchi (*bucculas tam belle purpurissatas habes; buccas rubrica*).

### 3. Lo sfruttamento dell'ager publicus come terreno da pascolo (Truc. 141-151)

«Solo [...] presupposto e conosciuto un corretto e ordinario (e quindi romano) svolgimento (anche giuridico) della vicenda negoziale, allora uno svolgimento distorto o fraudolento della stessa avrebbe destato il comico e l'ironico nella vicenda rappresentata. Come ridere, di cosa ridere, come capire l'imbroglio se non alla luce di una vicenda da tutti conosciuta anche nei suoi effetti consueti, ordinari e, perché no, giuridici? Il tutto acquista ancor più valore se si considera che, in una commedia, la velocità della battuta, il suo complesso intreccio, di solito incentrato anche sulla vicenda giuridica, la necessaria brevità scenica di molti riferimenti, non possono non presupporre una completa e chiara comprensione da parte del pubblico almeno di tutta la vicenda portante, pena l'insuccesso»<sup>31</sup>.

L'affermazione di Cristaldi risulta particolarmente evidente ai vv. 141-151 del *Truculentus*, dove all'opposizione comica uomo/donna – che, come visto nel paragrafo precedente, sottintende l'ironia sul dominio economico e sessuale delle donne – si somma l'opposizione città/campagna. Il tema coinvolge tutta la commedia dato che tra i personaggi agiscono un *adulescens urbanus* e un *adulescens rusticus*, con i rispettivi servi, e oltretutto si stereotipizza la provenienza dalla campagna attraverso l'oscenità del linguaggio<sup>32</sup>. È su questo tema che si basa una delle scene comiche meglio riuscite del *Truculentus*, all'interno della

nell'originale, avrebbe invece rappresentato le metamorfosi e le ragioni della conversione; a tal proposito Theodor Ladewig, *Schriften zum römischen Drama republikanischer Zeit*, (München: Saur, 2001), 33 s. e Pierre Grimal, «Le *Truculentus* de Plaute et l'esthétique de la *palliata*», *Dioniso* n° 45 (1971-1974): 537-538.

<sup>31</sup> Cristaldi, «Diritto e pratica della compravendita», 499 n. 24.

<sup>32</sup> Il servo *truculentus* si espone in esilaranti giochi linguistici dai vv. 262 ss. e utilizza espressioni tipiche della campagna come, al v. 269, *clurinum pecus* "bestia scimmiesca", dove *pecus* è parola tecnica che identifica la sua appartenenza al mondo contadino.

quale si può vedere come l'opposizione città/campagna sottintenda anche un'opposizione agricoltura/pastorizia, più specifica: da una parte l'*adulescens urbanus*, Diniarchus, che aspira a possedere presso le meretrici un'*aratiunculam* (v. 148), un piccolo appezzamento di terreno da coltura<sup>33</sup>, dall'altra *Strabax*, l'*adulescens* di campagna, che vanta di portare al collo, in un sacchetto, un introito ricavato dalla vendita di pecore<sup>34</sup>: *pecua ad hanc collo in crumina ego obligata defero* (v. 956). Come sostiene Hofmann<sup>35</sup>, alcune battute a sfondo economico devono essere lette alla luce della crisi finanziaria dello Stato romano nella seconda guerra punica quando, a seguito della guerra annibalica, il governo romano esegui confische di terra come misura punitiva contro gli alleati che avevano defezionato<sup>36</sup>. L'esodo di molte famiglie di agricoltori nelle città e il conseguente spopolamento delle campagne portò difatti all'abbandonando delle colture, a favore del latifondo. Così l'*ager publicus* iniziò ad essere sfruttato

<sup>33</sup> Vediamo l'*adulescens* dedicarsi al commercio cittadino (ai vv. 91-92 dichiara di essere appena tornato da Lemno) ma, dal momento che ci informa di possedere ancora *fundi et aedes* (vv. 174 e 177), dobbiamo ritenere che avesse in precedenza basato le sue ricchezze sulla coltivazione e che pertanto stia vivendo le conseguenze della crisi economica successive alla seconda guerra punica.

<sup>34</sup> I vv. 647-654 descrivono l'adempimento pecuniario a seguito della vendita di bestiame. L'episodio sembrerebbe narrare un procedimento non tanto fondato su un contratto di compravendita quanto, solamente, sulla *datio* avvenuta. Non necessariamente difatti i commerci avvengono in Plauto dietro *actio empti* - tanto che Ernestus Immanuel Bekker, *De emptione venditione quae Plauti fabulis fuisse probetur* (Berlin, 1853), 5-9; parla di inesistenza i tale procedura nelle commedie plautine, ma Friedrich Ludwig Keller, *Der römische civil process und die actionen in summarischer darstellung zum gebrauch bei vorlesungen* (Leipzig: Tauchnitz, 1883), 17; si esprime in disaccordo. Per una raccolta dei luoghi plautini relativi alla compravendita, oltre al già citato Bekker, *De emptione venditione*, vd. anche Gustav Demelius, «Plautinische Studien», *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, n° 1 (1861): 351-372; e «Plautinische Studien. III Consensual und Real Contracte», *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, n° 2 (1863): 177-238. Si potrebbe forse riflettere allora sul fatto che le commedie che incentrano l'intreccio complessivo o particolari scene di grande impatto comico sull'uso del *syngraphum*, quale mezzo di prova dell'accordo contrattuale, potevano evocare nella mente dello spettatore influenze esterne, grecizzanti mentre, nel caso del *Truculentus*, dove il tema città/campagna risulta primario, il contratto è basato sulla *fides*, tipicamente romana (in altre commedie può essere rafforzata dal giuramento o sostituita dall'*institutio* del *creditum*). Il fatto che Plauto ironizzi, ai vv. 687-691, sul goffo tentativo di inurbamento (provinciale) del *seruus rusticus* attraverso il gioco linguistico paronomastico del termine *arrabo*, sottolinea ancor più la matrice autoctona del *Witz*: SER. [...] *Tene hoc tibi: / rabonem habeto, uti mecum hanc noctem sies. / AS. Perii! 'rabonem'? quam esse dicam hanc beluam? / quin tu 'arrabonem' dicis? SER. 'a' facio lucri, / ut Praenestinis 'conea' est ciconia.*

<sup>35</sup> Hofmann, *Plautus, Truculentus*, 144.

<sup>36</sup> Hofmann, *Plautus, Truculentus*, 144; vd. anche Emilio Gabba, Il processo d'integrazione dell'Italia nel II secolo, in *Storia di Roma*, II, a cura di G. Clemente - F. Coarelli - E. Gabba. (Torino: Einaudi, 1990) 267-283.

come terreno da pascolo, a svantaggio della piccola proprietà terriera e ne seguì un'inevitabile frattura tra economia agraria e pastorale<sup>37</sup>. In particolare Lagioia<sup>38</sup> analizza approfonditamente i vv. 141 e ss., dove il Sarsinate inserisce una serie di riferimenti normativi di grande portata comica, utili al nostro discorso in quanto strettamente legati al tema dello sfruttamento del terreno:

AST. *an tu te Veneris publicum aut Amoris alia lege  
habere posse postulas quin otiosus fias?*

DIN. *illa, haud ego, habuit publicum: peruorse interpretaris;  
nam aduorsum legem meam ob meam scripturam pecudem cepit.*

AST. *plerique idem quod tu facis faciunt rei male gerentis:  
ubi non est scripturam unde dent, incusant publicanos.*

DIN. *male uertit res pecuaria mihi apud uos: nunc uicissim  
uolo habere aratiunculam pro copia hic apud uos.*

AST. *non aruos hic, sed pascuost ager: si arationes  
habituris, qui | arari solent, ad pueros ire meliust.  
hunc nos habemus publicum, illi alii sunt publicani.*

Nei versi riportati, *Diniarchus* lamenta e accusa la serva *Astaphium* di comportarsi *aduorsum legem* in quanto, sebbene egli abbia già versato ai *publicani* l'imposta di transumanza (*scriptura*<sup>39</sup>, v. 144) per far transitare il bestiame nell'*ager publicus*, si è visto requisire i suoi beni (senza ottenere in cambio l'*aratiunculam* desiderata, v. 148). La contrapposizione aratura/pascolo è chiaramente utilizzata alludendo a desideri sessuali, motivo per cui si ritiene che il passo sia tipicamente plautino<sup>40</sup>, anche grazie al confronto con *As*.

<sup>37</sup> Cf. Arnold J. Toynbee, *L'eredità di Annibale: le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana* (Torino: Einaudi, 1981-1983) e Elio Lo Cascio, Introduzione a *Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana*, a cura di Elio Lo Cascio e Alfredina Storchi Marino (Bari: Edipuglia, 2001), 5.

<sup>38</sup> Lagioia, «Il pascolo abusivo», 177-195.

<sup>39</sup> Per un approfondimento sulla tassazione e sul nome del tributo rimando a Lagioia, «Il pascolo abusivo», 177-195, che attribuisce la specializzazione del termine *scriptura*, se si presta fede alla testimonianza di Plin., *nat.* 18, 11, al fatto che la tassa sui *pascua*, le terre pascolative che portavano una rendita al popolo romano, rappresentò per lungo tempo l'unica forma d'imposta (*etiam nunc in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia, ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum uectigal fuerat*). Cf., s.v. *scriptura*, Giovanni Humbert, *Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, vol. IV/2, ed. por Daremberg-Saglio (Paris: Hachette, 1911), 1135-1136.

<sup>40</sup> Cf. Lagioia, «Il pascolo abusivo», 188; Netta Zagagi, *Tradition and Originality in Plautus. Studies of the Amatory Motifs in Plautine Comedy* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,

874. La climax comica viene trascinata sino all'estremizzazione del piacere e dell'orientamento sessuale, volendo qui probabilmente ironizzare anche sul contrasto ideologico tra il partito degli Scipioni e la mentalità conservatrice di Catone, in quanto *Astaphium*, incoraggia "atellanamente" l'*adulescens urbanus*, debosciato e squattrinato, a trovare soddisfacimento *ad pueros* poiché quelli, *qui arari solent*, sono un'altra categoria di *publicani* (vv. 149-151): non è più tempo per i piccoli proprietari terrieri e per l'agricoltura, *non arvos hic, sed pascuost ager* (v. 149), anche presso le meretrici – attente ai cambiamenti della "borsa" – ha la meglio chi ha fatto del proprio campo un terreno da pascolo (comprese, fuor di metafora, esse stesse).

#### 4. *Tu es praetor mihi (Truc. 775-849)*

In ultimo, il *Truculentus* mostra uno spaccato di come si dovevano configurare i processi "familiari", con a capo, come *iudex*<sup>41</sup>, *il pater familias*: ai vv. 834 ss. il *senex Callicles* interroga due *servae* per cercare di risalire al nome del genero che, dopo aver messo incinta la figlia, si è dato alla macchia. L'interrogatorio si configura come un vero e proprio processo ma, una volta scoperto il colpevole, sebbene la consuetudine richiedeva l'intervento di un *praetor*, «il magistrato cui principalmente si devolvono le cose della giustizia», «cui spetta il *ius dicere*» e a cui «compete di ordinare la procedura *in iure*»<sup>42</sup>, difendendo gli interessi della parte lesa e stabilendo una *sanctio* pecuniaria, le colpe si risolvono "in famiglia"<sup>43</sup>. Infatti, sebbene *Callicles* voglia portare il giovane in

1980), 121-122; ma anche il contrario in Otto Fredershausen, *De iure Plautino et Terentiano* (diss. Gottingae, 1906), 55-56. Vd. inoltre Festo 446 L. e Johan Louis Ussing, *Commentarius in Plauti comoedias: denuo edendum curavit indicibus auxit Andreas Theifelder*, I-II (Nueva York: Hildesheim, 1892), 529. Fraenkel, *Elementi plautini*, 52-53; relativamente al v. 840, dice che il contenuto è manifestamente romano.

<sup>41</sup> Sulla figura del giudice privato nel processo civile romano vd. Gagliardi, *Aspetti del teatro*, 213: «essere giudici significava essere chiamati per qualche giorno ad abbandonare la propria occupazione quotidiana, ammesso che se ne fosse avuta una, con conseguente perdita di tempo e di lavoro [...] per conoscere e giudicare gratuitamente controversie sorte tra i cittadini. Essere giudici a Roma, quindi, da un punto di vista sociale, a priori, non significava nulla, atteso che quantomeno tutti i cittadini maggiori di età e sani di mente potevano esserlo, quando fossero stati nominati in base all'accordo delle parti nominanti».

<sup>42</sup> Costa, *Il diritto privato romano*, 419-420.

<sup>43</sup> Come sostiene Maria Vittoria Bramante, «*Patres, filii e filiae* nelle commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro». In *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, ed. por Cantarella e Gagliardi (Milano: LED Edizioni Universitarie, 2007), 105; «la famiglia romana, in particolare quella

tribunale (v. 839 *eamus, tu, in ius*), questi si professa colpevole (v. 835: *ego tibi me obnoxium esse fateor culpaecompotem* «Mi metto nelle tue mani e ti confesso d'essere colpevole») e si rimette spontaneamente al *iudicium* del *senex* (*quid uis in ius me ire? tu es praetor mihi*. «Che devo venire a fare in tribunale? Tu sei il mio giudice»).

CALL. *egon tibi male dicam? at tibi te mauelim? ut animus meust, propemodum expertae estis quam ego sim mitis tranquillisque homo.*

*rogitauit ego uos uerberatas ambas pendentis simul;*

*commemini, quo quicque pacto sitis confessae scio;*

*hic nunc uolo scire eodem pacto sine malo fateamini.*

*quamquam uos colubrino ingenio ambae estis, edico prius,*

*ne duplicis habeatis linguas, ne ego bilinguis uos necem,*

*nisi si ad tintinnaculos uoltis uos educi uiros.*

ANC. *uis subigit uerum fateri, ita lora laedunt braccia.*

CALL. *at si uerum mi eritis fassae, uinclis exsoluimini.*

DIN. *etiennum quid sit negoti, falsus incertusque sum,*

*nisi quia timeo tamen, egomet <quia> quod peccaui scio.*

CALL. *omnium primum diuersae state ... em sic, istuc uolo;*

*neue inter uos significetis, ego ero paries. loquere tu.*

ANC. *quid loquar? CALL. quid puero factumst, mea quem peperit filia,*

*meo nepoti? capita rerum | expedite. ANC. istae dedi.*

CALL. *iam tace. accepistin puerum tu | ab hac? TON. accepi. CALL. tace.*

*nil moror praeterea. satis es fassa. TON. iniftias non eo.*

CALL. *iam liuorem tute scapulis istoc concinnas tuis.*

*conueniunt adhuc utriusque uerba. DIN. uae misero mihi,*

*mea nunc facinora aperiuntur, clam quae speraui fore.*

CALL. *loquere tu. qui dare te huic puerum iussit? ANC. era maior mea.*

CALL. *quid tu, cur eum accepisti? TON. era med orauit minor;*

arcaica, sarebbe un organismo politico esclusivo, e natura politica avrebbero, quindi, gli atti di esercizio della *potestas* paterna, i cui unici limiti contenuti nei *mores familiares* si impongono al padre come *regulae iuris*. Proprio per questo l'*imperium* paterno potrebbe essere ricondotto entro categorie di diritto pubblico romano, nel senso che esso determina situazioni di soggezione nei figli analoghe, al di fuori dell'ambito della famiglia, alla posizione di chi è sottoposto ai poteri del *magistratus cum imperio*» e (n. 29) «non avendo l'*imperium* del magistrato un omologo nel campo del diritto privato nella *patria potestas*, non si può operare, anche alla luce delle fonti, un "parallelismo" (esplicitamente e più volte affermato) tra la *civitas* e la *familia*». Come vedremo, *Diniarchus*, rimettendosi al volere del *senex*, di fatto gli conferisce l'autorità di *pater - iudex*, forse in luogo del fatto che gli era già stata promessa in sposa la figlia.

*puer uti ferretur eaque ut celarentur omnia.*  
 CALL. *loquere tu. quid eo fecisti puero?* TON. *ad meam eram detuli.*  
 CALL. *quid eo puero tua era facit?* TON. *erae meae extemplo dedit.*  
 CALL. *cui, malum, erae?* ANC. *duae sunt istae.* CALL. *caue tu nisi quod  
 te rogo.*  
*ex te exquiro.* TON. *mater, inquam, filiae dono dedit.*  
 CALL. *plus quam dudum loquere.* TON. *plus tu rogitas.* CALL. *responde  
 ocius:*  
*quid illa cui <dono> donatust?* TON. *supposiuit.* CALL. *cui?* TON. *sibi.*  
 CALL. *pro filiolon?* TON. *pro filiolo.* CALL. *di, obsecro uostram fidem!*  
*ut facilius alia quam alia eundem puerum unum parit:*  
*haec labore alieno puerum peperit sine doloribus.*  
*puer quidem beatust: matres duas habet et auias duas,*  
*iam metuo patres quot fuerint. uide sis facinus muliebre.*  
 ANC. *magis pol haec malitia pertinet ad uiros quam ad mulieres:*  
*uir illam, non mulier praegnatem fecit.* CALL. *et idem ego istuc scio.*  
*tu bona ei custos fuisti.* ANC. *plus potest qui plus ualeat.*  
*uir erat, plus ualebat: uicit, quod petebat abstulit.*  
 CALL. *et tibi quidem hercle | idem | attulit magnum malum.*  
 ANC. *de istoc ipsa, etsi tu taceas, reapse experta intellego.*  
 CALL. *numquam te facere hodie quiui, ut is quis esset diceres.*  
 ANC. *tacui adhuc: nunc <non> tacebo, quando adest nec se indicat.*  
 DIN. *lapideus sum, commouere me miser non audeo.*  
*res palam omnis est, meo illic nunc sunt capiti comitia<sup>44</sup>.*  
*meum illuc facinus, mea stultitia est. timeo, quam mox nominer.*  
 CALL. *loquere filiam meam quis integram stuprauerit.*  
 ANC. *uideo ego te, propter male facta qui es patronus parietis<sup>45</sup>.*  
 DIN. *neque uiuos neque mortuus sum, ne<que> quid nunc faciam scio,*  
*neque ut hinc abeam neque ut hunc adeam scio, timore torpeo.*  
 CALL. *dicin an non?* ANC. *Diniarchus, cui illam prius desponderas.*  
 CALL. *ubi is homost quem dicis?* DIN. *adsum, Callicles. per te obsecro  
 genua ut tu istuc insipienter factum sapienter feras,*

<sup>44</sup> Riferimento ai *comitia centuriata*, l'unica assemblea che poteva infliggere pene capitali. Cfr. Salvatore Riccobono, «Profilo storico del diritto romano» (Palermo: Cappugi & Figli, 1953), 110-114. Vd. anche *Ps.* 1232.

<sup>45</sup> Giuseppe Augello, «Plauto – Le commedie», vol. 3 (Torino: U.T.E.T., 1969), 748 n. 822; sostiene che dovrebbe rientrare tra le figure dell'identificazione individuate da Fraenkel (vd. supra p. 272).

*mique ignoscas quod animi impos uini uitio fecerim.*  
 CALL. *non placet: in mutum culpam confers, <qui non> quit loqui.*  
*nam uinum si fabulari possit, se defenderet.*  
*non uinum <uiris> moderari, sed uiri uino solent,*  
*qui quidem probi sunt; uerum qui improbus si quasi bibit*  
*siue adeo caret temeto, tamen ab ingenio improbus.*  
 DIN. *scio equidem quae nolo multa mi audienda ob noxiam.*  
*ego tibi me obnoxium esse fateor culpae comptem.*  
 ANC. *Callicles, uide quaeso magnam ne facias iniuriam:*  
*reu' solutus causam dicit, testis uinctos attines.*  
 CALL. *soluite istas. agite, abite tu domum et tu autem domum.*  
*eloquere haec erae tu: puerum reddat, si quis eum petat.*  
*eamus tu in ius.* DIN. *quid uis in ius me ire? tu es praetor mihi.*  
*uerum te obsecro ut tuam gnatam des mi uxorem<sup>46</sup>, Callicles.*  
 CALL. *eam dem? pol te iudicasse pridem istam rem intellego.*  
*nam haud mansisti, dum ego darem illam: tute sumpsisti tibi.*  
*nunc habeas ut nactu's. uerum hoc ego te multabo bolo:*  
*sex talenta magna dotis demam pro ista inscitia.*  
 DIN. *bene agis mecum.* CALL. *filium istinc tuum te meliust repetere.*  
*ceterum uxorem quam primum potest abduce ex aedibus.*  
*ego abeo. iam illi remittam nuntium affini meo,*  
*dicam ut aliam condicionem filio inueniat suo.*

Plauto, sostiene Venturini<sup>47</sup>, ha «ben presente il meccanismo dell'azione popolare di multa con condanna che andava per metà al promotore del giudizio e per metà all'erario» ed è forse questa la ragione per cui, nel *Truculentus*, preferisce non complicare ulteriormente la vicenda con l'inserimento di un nuovo personaggio, un *praetor* esterno ai fatti, oltretutto dal momento in cui già la vicenda del *senex* risulta abbastanza scollegata dal contesto, finalizzata esclusivamente all'agnizione e allo sviluppo drammaturgico. Il magistrato difatti non avrebbe qui bisogno di svolgere attività di tipo investigativo (vd. al contrario *Mer.* 665) né è interpellato a seguito di denuncia (come in *Aul.* 416 e *Per.* 65-70) e l'azione processuale rimane appunto “in

<sup>46</sup> Sulle modalità contrattuali della *sponsio* e della *stipulatio* vd. Bramante, «*Patres, filii*»; più in generale Louis Pernard, *Le droit romain grec dans le théâtre de Plaute et de Térence* (Lyon: A. Rey, 1900), 100-120.

<sup>47</sup> Carlo Venturini, *Processo penale e società politica nella repubblica romana* (Pisa: Pacini, 2002), 124.

famiglia”): sarà il *senex*<sup>48</sup> a decidere la *sanctio* più giusta per i suoi interessi<sup>49</sup>, dato che *Dinarchus*, dichiaratosi *reus*, si rimette *in indicium* allo stesso *Callicles*<sup>50</sup>. Eppure, a ben vedere, il *senex* non avrebbe forse avuto la possibilità di addurre le sue testimonianze, *servae*, nell’atto dell’*antestatio* che sarebbe seguito all’eventuale non ottemperanza dell’andata *in ius*, in quanto gli schiavi, come nel diritto greco<sup>51</sup>, erano nella incapacità giuridica di far testimonianza<sup>52</sup>. Per quanto ritengo corretto il pensiero di Venturini<sup>53</sup>: «così come *lex*, anche *ius* presenta in Plauto una certa ambivalenza. Designa ora [...] (ponendosi, rispetto all’altro termine, in un certo rapporto di interscambio che ben poteva essere diffuso nel linguaggio comune) una condizione o una prerogativa individuale [...] ora – ed assai più spesso – non tanto il complesso dei rapporti regolati e protetti dalle *leges*, quanto l’ordinamento giuridico nel suo insieme»<sup>54</sup>, mi sembra evidente che Plauto avesse ben in mente la

<sup>48</sup> Il *senex* è già investito dell’autorità di *iudex* dalla *tonstrix*, che lo prega di non commettere *iniuriam* più grande, tenendo legate le serve e libero il *reus*. Nel tenerle legate, *Callicles* sta indubbiamente commettendo *iniuriam*, ma contro chi? A tal proposito vd. Andrew M. Riggsby, *Roman law and the legal world of the Romans* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 191-194: «the first of these was the original core area of physical assault, though any attack was now covered, not just one that did significant injury», tuttavia «injuries to free person more than injuries to slaves» oppure «it was possible to commit iniuria against some one (anyone’s slaves) was taken for granted, but “too much” such treatment showed disrespect for the owner».

<sup>49</sup> I fidanzamenti, tutelati con l’*actio de sponsu*, erano prevalentemente atti di natura patrimoniale. Nell’antico diritto latino il fidanzamento si compiva attraverso una duplice *sponsio* posta in essere dal *pater* e dal futuro marito, solo in età classica era richiesto, nella forma del non dissentire, anche il consenso della donna. Vd. Jean Gaudemet, «La conclusion des fiançailles à Rome à l’époque pré-classique», *RIDA*, n° 1 (1948): 79 ss. *Callicles*, rifacendosi sulla dote, potrebbe qui fare tacito riferimento alla *stipulatio poenae*, che il padre della futura sposa e il futuro marito facevano, promettendosi vicendevolmente una somma di denaro nell’ipotesi che il matrimonio non fosse più celebrato regolarmente. Per quanto il giovane fosse difatti disposto alle nozze, per colpa sua la donna non aveva più lo *status* di vergine.

<sup>50</sup> La nomina consensuale del *iudex* era molto comune, vd. Gagliardi, «Riflessioni intorno alla figura del Giudice», 202.

<sup>51</sup> Vd. *infra* p. 289.

<sup>52</sup> Come sostiene Costa, *Il diritto privato romano*, 448. L’andata *in ius* del *vocatus* in Plauto è immediata; se quest’ultimo non acconsentiva, si ricorreva all’*antestatio*. Sugli schiavi nel teatro di Plauto vd. Arnaldo Biscardi, «La capacità processuale dello schiavo», *Labeo*, n° 21 (1975): 143 ss., e Francesca Reduzzi Merola, «La *libertas* tra scena e vita nel teatro comico latino», in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, ed. por Cantarella e Gagliardi (Milano: LED Edizioni Universitarie, 2007), 22 ss.

<sup>53</sup> Venturini, *Processo penale*, 116.

<sup>54</sup> Vd. Costa, *Il diritto privato romano*, 448, e relativa bibliografia alla nota 281 e Venturini, *Processo penale*, 116.

procedura giuridica che stava evocando, motivo per il quale si premura che il *senex* trascini le uniche “testimoni” dell’*iniuria* ai suoi danni<sup>55</sup> in pubblico, di fronte agli spettatori, non limitandosi a raccontare quanto avvenuto in casa: alle due serve viene intimato di ripetere la confessione già fatta in privato, affinché la sentano anche testimoni capaci di partecipare all’*antestatio*: *hic nunc uolo scire eodem pacto sine malo fateamini* (v. 779). Forse tale modalità narrativa – in qualche modo – evocativa della rappresentazione processuale, aveva nelle intenzioni del sarsinate la volontà di suscitare un effetto parodico, irridendo gli allora termini di risoluzione delle controversie private in pubblico<sup>56</sup>? Se da una parte è innegabile, nel Sarsinate, l’eco del linguaggio processuale – oltre alla frequenza dell’espressione tecnica *in ius uocare*<sup>57</sup>, sono ricorrenti gli accenni alla *stipulatio*, alla *sponsio* e ad altre forme contrattuali, comprese la *scriptura*<sup>58</sup> – nel *Truculentus*, curiosamente, si decide di non utilizzare un riferimento giuridico come elemento drammaturgico, in quanto l’intreccio della commedia verte su altro<sup>59</sup>.

## 5. Conclusioni

«Negli ultimi decenni parecchi esperti di storia del diritto greco-romano hanno dimostrato in ricerche particolari che nelle commedie di Plauto bisogna cerca-

<sup>55</sup> Ovviamente è il *pater* a subire *iniuriam*, non la donna violata contro la sua volontà. Dalle commedie plautine emerge difatti la posizione di inferiorità del genere femminile in tema di *sponsalia*, *matrimonium*, *ductio* e costituzione della dote. Sull’atteggiamento ‘antifemminista’ di Plauto – come è stato definito dagli studiosi – vd. Pierre Grimal, «À propos du ‘*Truculentus*’. L’antiféminisme de Plaute», *REL*, n° 47 (1969): 17 ss., Gianna Petrone, «Due paragoni antifemministi in Plauto (*Poen.* l. 2)», *Pan* n° 2 (1974): 19 ss., Eva Cantarella, *L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell’antichità, greca e romana* (Milano: Feltrinelli, 1983), 4 ss., e Mario Lentano, *Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina* (Bari: Loffredo, 1996). Sul “diritto” femminile in Plauto vd. in particolare Bramante, «*Patres, filii*», 109 nn. 49 e 50.

<sup>56</sup> Vd. Venturini, *Processo penale*, 133 n. 143, 173, n. 54, 213 n. 23), Theodor Mommsen, *Le droit public romain* (Paris: Diffusion de Boccard, 1984) e Bernardo Santalucia, «Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana». In *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, ed. por Burdese (Padova: CEDAM, 1988).

<sup>57</sup> Vd. al riguardo Peter Witt, *In ius vocare bei Plautus und Terenz. Zur Interpretation römischen Rechts in klassischen Übersetzungen* (Freiburg: Selbstverlag, 1971).

<sup>58</sup> Eccezione fatta per l’utilizzo comico del termine ai vv. 144 e 146, vd. *supra* n. 40. Il *sygraphus* ed altre forme di stipula contrattuale sono invece drammaturgicamente rilevanti in Plauto, vd. nel presente volume l’articolo di Roberto Mario Danese, «Forme del diritto romano come motore drammaturgico nelle commedie di Plauto: la *stipulatio* nello *Pseudolus*».

<sup>59</sup> Allo stesso modo il procedimento di vendita del bestiame già citato sopra alla nota 35.

re di distinguere due tipi di elementi giuridici. Al primo tipo appartengono tutti quei motivi che sono indispensabili per l'azione drammatica: se venissero eliminati, crollerebbe l'impalcatura dell'azione. Questi motivi si possono attribuire con sicurezza agli originali greci, anche quando, in conseguenza della natura del *vertere* plautino, un'istituzione giuridica, che ha importanza nell'originale greco, è indicata da Plauto con un termine del diritto romano [...]. Al secondo tipo, che è legittimo prendere come testimonianza di istituzioni del diritto romano, appartengono quei passi in cui espressioni giuridiche oppure allusioni a leggi o istituzioni del diritto pubblico e privato sono connesse solo superficialmente all'azione drammatica. Aggiunte di questo genere si trovano negli ampliamenti del dialogo originario effettuati da Plauto e soprattutto nelle decorazioni dei suoi monologhi e dei suoi cantica»<sup>60</sup>.

Al secondo tipo menzionato da Fraenkel dovremmo dunque ricondurre i riferimenti giuridici dei vv. 270-295 (*lex Oppia*) e 141-151 (*ager publicus*), entrambi connessi «solo superficialmente all'azione drammatica» in quanto visibilmente utilizzati con l'unico scopo di far ridere, fornendo occasione di ampliare lazzi comici all'interno di *deverbia* di per sé non significativi per l'evoluzione della vicenda. Al contrario, il processo “familiare” inscenato ai vv. 775-849 è essenziale per l'agnizione finale e pertanto dovrebbe essere strutturalmente connesso all'originale greco, di cui però non possediamo notizie certe<sup>61</sup> (a tal punto che alcuni studiosi sospettano una *contaminatio* tra più modelli)<sup>62</sup>. Questo porta forse ad interrogarsi su un aspetto più prettamen-

<sup>60</sup> Fraenkel, *Elementi plautini*, 399.

<sup>61</sup> Numerose sono le teorie degli studiosi in merito: Fridericus Schoell, *Divinationes in Plauti Truculentum* (Lipsiae: Druck von R. G. Teubner, 1876) 15-37; per via del nome del *miles* – *Στρατοφάνης* e il proverbio *Σικυώνιος έπαπέδου*, comparabile forse al titolo *Truculentus* – congettura come modello il *Σικυώνιος* di Menandro; Friedrich Marx, *Plautus, Rudens. Text und Commentar* (Leipzig: S. Hirzel, 1928), 316-317; ritiene che Plauto abbia “tradotto” una commedia di *Δίφιλος*, modello di riferimento anche della *Rudens* (nella quale la derivazione menandrea è esplicitamente dichiarata nel prologo); Thomas Bertram Lonsdale Webster, *Studies in Menander* (Manchester: Manchester University Press, 1950), 147; propone come modello il *Δημιουργός* per alcune similarità nella trama; Carolus Augustus Dietze, *De Philomone comico* (Göttingen: Dieterich, 1901), 45; lo *Στρατιώτης* di Filemone per il fatto che il fr. 15 (ed. Kassel-Austin) sembra far riferimento a un'etera che sta aspirando a delle ricchezze Babiloniesi e l'unico caso certo di *miles babylonensis* si troverebbe proprio nel *Truculentus* di Plauto. Si tratta ad ogni modo di proposte sostanzialmente indimostrabili. Enk, «*Plautus* *Truculentus*», 63-64; con buona prudenza filologica, non avanza alcuna ipotesi su presunti originali, ma si limita a rilevare somiglianze con Menandro che farebbero forse pensare, come possibile modello, a una commedia scritta da un eventuale pupillo del commediografo greco.

<sup>62</sup> Ladewig, *Schriften zum römischen Drama*, 33 ss., ritiene che nella commedia sia presente una *contaminatio* tra almeno due modelli greci. Lefèvre, «*Truculentus*», 188 ss., pensa in-

te filologico: da quale istituzione giuridica, che già doveva avere importanza nell'originale greco, muove, nel testo plautino, il riferimento indispensabile per l'azione drammatica? Può essere utile ai fini dell'individuazione di un modello? Personalmente, credo che per la narrazione dell'agnizione sia essenziale la confessione delle due *servae*, senza le quali non avrebbe senso l'entrata in scena del *senex* – fino a quel momento mai presente nella *pièce* – e, ancora più rilevante, l'attenzione al mostrare come tale testimonianza sia avvenuta, per quanto fuoriscena, sotto tortura. Difatti, come si legge in Harrison<sup>63</sup>, «one of the darker rules of evidence at Athens was that the evidence of slaves was not admitted save when given under torture – dark not only as cruelty, but as irrational. The rule may have arisen from the antiquated concept of the right to give evidence as a privilege [...] slaves had obviously to be excluded from this privilege; yet there was the pragmatic point that the evidence of slaves was often very material for litigants. Torture must therefore be applied to the slave as a mark of the fact that he was not in himself a free agent entitled to support one side or the other». Sottoporre servi a tortura per estorcere una confessione giuridicamente valida, sembrerebbe dunque essere peculiare del mondo giuridico greco, non perché il diritto romano non prevedesse tale pratica<sup>64</sup>, ma perché, come giustamente nota Costa, in Plauto si delinea una contraddizione tra il concetto giuridico della schiavitù e la reale condizione degli schiavi: «contro il rigore del concetto giuridico della servitù, a cui testé si accennava, è relevantissimo in Plauto il contrasto del fatto e, ancor di più, l'affermarsi anche man mano nel diritto della contraddizione insita nello stesso rapporto di servitù. Di fatto lo schiavo è bene spesso negli ordinari rapporti della vita assunto dal padrone a consigliere ed amico: convive colla famiglia e prende parte alle gioie e ai dolori di questa, è dato o compagno o custode ai figli del padrone, e in ogni caso il padrone conta su di lui come su di una forza tutta e assolutamente in suo favore [...]» e questo è ciò che accade anche nel *Truculentus*, dove le due *servae* sono confidenti e

vece che il poeta latino non si sarebbe rifatto a modelli precisi, avendo piuttosto raccolto insieme motivi, tipi e situazioni presenti nella Commedia Nuova greca; riflessione questa sulla quale sarebbe impossibile pronunciarsi ma che, se fosse provata, aprirebbe a nuove vedute a tutta la critica della commedia.

<sup>63</sup> Alick Robin Walsham Harrison, *The Law of Athens* (Oxford: Clarendon Press, 1971), 147.

<sup>64</sup> «Tal testimonianza non è ammissibile per alcun rapporto senza la conferma della tortura, giusta il principio tradizionale del diritto attico e romano, pel quale si riconosce bensì nello schiavo, coll'accettarlo qual testimonio, un requisito della personalità umana: ma questo richiedesi che sia confermato colla prova della persistenza, in che il servo mantienti nella sua dichiarazione fra i dolori della tortura», Costa, *Il diritto privato romano*, 94.

amiche delle rispettive padrone, in una dinamica di divisione uomo/donna<sup>65</sup>, città/campagna, inscenata sin dall'inizio. Se lo spunto delle dichiarazioni sotto tortura potrebbe dunque essere un elemento di grecità e indicare una via per l'individuazione di un possibile modello, tutto ciò che viene dopo però è altamente plautino: la figura della sostituzione – come la definisce Fraenkel<sup>66</sup> – per cui il *senex* si erge a muro tra le due donne affinché non si scambino messaggi non verbali durante l'interrogatorio, il voler andare in *ius*, la dichiarazione di *reus*, il riconoscimento del *senex* nel ruolo da *praetor*; tutti elementi giuridici romani che, oltretutto, non vedono pieno conseguimento giuridico ma rimangono “in famiglia”, in quanto a Plauto, evidentemente, non interessava – e forse non conveniva – spostare la scena in tribunale (nessuna commedia presenta controversie legali risolte da un giudice, solo minacce di *vocare in ius*).

Altri sarebbero forse gli elementi da prendere ancora in esame in questo contributo, come ad esempio le numerose allusioni agli usurai e ai banchieri ai vv. 64-73<sup>67</sup>, l'*hapax* plautino *manubiarius* del v. 880 (*fugito huc ad me: saltem amicus mihi esto manubiarius*) a partire dal sostantivo *manubiae*<sup>68</sup>, la vendita

<sup>65</sup> *Seruae* ed *erae* contro *serui* e padroni.

<sup>66</sup> Fraenkel, *Elementi plautini*, 36.

<sup>67</sup> *Nam nunc lenonum et scortorum plus est fere / quam olim muscarum est quom caletur maxume. / nam nusquam alibi si sunt, circum argentarias / † scorti † lenones qui adsident cottidie, / ea nimia est ratio; quippe qui certo scio / fere plus scortorum esse iam quam ponderum. / quos quidem quam | ad rem dicam in argentariis / referre habere, nisi pro tabulis, nescio, / ubi aera perscribantur usuraria / accepta dico, expensa ne qui censeat.* In particolare, per il paragone tra i libri dei conti dei banchieri/usurai e le attività di prostitute e lenoni vd. Klaus H. Kruse, *Kommentar zu Plautus Truculentus* (Heidelberg: Kruse, 1974), 81; sulla lotta contro le usure, in generale, vd. Venturini, *Processo penale*, 119-120.

<sup>68</sup> Il termine indicherebbe la parte di bottino che il console riservava per la costruzione di edifici pubblici a scopo commemorativo delle sue imprese. *Manubiarius* è congettura del Camerario, dove i codici presentano la *vox nihili manubinarius*. Sul significato del termine vd. Ferdinando Bona, «Sul concetto di ‘*manubiae*’ e sulla responsabilità del magistrato in ordine alla preda». *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, n° 26 (1960): 105-175, e Musso, «Sulla datazione del *Truculentus*», 137-138; quest'ultimo in particolare attribuisce alla metafora (*Phronesium* dice di voler innalzare nel suo cuore un tempio con il nome di *Diniarchus*, proprio come facevano i consoli per commemorare le loro imprese) il valore di termine *postquem* considerandola un'allusione al processo, svoltosi nel 189 a. C., contro Acilio Glabrone accusato di *peculatus* dai tribuni P. Sempronio Gracco e C. Sempronio Rutilo. Quest'ultimo, sconfitto in tribunale, ritirò la sua candidatura alla censura e quell'anno furono eletti Flaminio e Marcello, identificabili con i *noui magistratus* del v. 761. A confermare l'allusione al processo del 189 a. C., inoltre, vi sarebbe anche la menzione al v. 92 del *legatus cum imperio* (*legatus quo hinc cum publico imperio fui*), titolo con cui Glabrone era stato investito. Ciò che mi sembra interessante segnalare è, ancora una volta, il legame con Catone il Censore che, stando a Festo (P. 237 M = fr. 66 Malc.) e Plutarco (Cat. Ma. 10, 4) era

del bestiame testimoniata ai vv. 647 ss.<sup>69</sup>, il preciso linguaggio amministrativo della *meretrix* volto a evocare l'uso giuridico romano di fornire una garanzia di pagamento (*satis dedit, satis accepimus*) dei vv. 241-245<sup>70</sup>. Tuttavia, fiduciosa di aver contribuito, almeno in parte, a ravvivare l'interesse, in chiave giuridica, di una commedia filologicamente difficile e per questo spesso bis-trattata, mi auguro che studiosi ben più competenti di me possano mettere mente alle ancora numerose informazioni di contenuto giuridico che emergono dalla rappresentazione scenica della vita quotidiana della Roma del III-II a. C. – un periodo in cui l'ordinamento romano consolidava la sua fisionomia ma era ancor prevalentemente organizzato sull'oralità e sulla *fides* – limitandomi, al momento, al lavoro ecdotico, volto a consegnare alla comunità scientifica un testo quanto più possibile vicino alle intenzioni dell'autore per una commedia di cui, stante la famosa testimonianza ciceroniana<sup>71</sup>, Plauto considerava insieme allo *Pseudolus* uno dei suoi capolavori.

## Riferimenti bibliografici

- Andreau, Jean. «Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de Térence». *MEFRA*, n° 80 (1968), 461-526.
- Augello, Giuseppe (a cura di). *Plauto – Le commedie*, vol. 3. Torino: U.T.E.T., 1969.
- Averna, Daniela. «Spettatore-attore in Plauto». *Dioniso*, n° 54 (1983), 205-209.
- Beare, William. «*Plautus and his publicus*». *Class. Rev.*, n° 42 (1928), 106-111.

tra gli accusatori e avrebbe poi pronunciato ben quattro discorsi contro Glabrione. Sulla possibile allusione a Catone il censore nel *Truculentus* vd. Caterina Pentericci, «Il *senex* del *Truculentus* e l'integrità del *mos maiorum*». In *Ludi Plautini Sarsinates IV. Personaggi in scena*, ed. por Bandini e Pentericci (Roma, 2023).

<sup>69</sup> Vd. *supra* n. 35.

<sup>70</sup> *Nam quando sterilis est amator ab datis, / si negat se habere quod det, soli credimus, / nec satis accipimus, sati' quom quod det non habet: / semper datores novos oportet quaerere, / qui de thesauris integris demus danunt.* La forma plautina arcaica *danunt* per *dant*, perfettamente adeguata al senso della frase, è testimoniata dai Palatini e manterrebbe la comicità della ripetizione seriale di *dare* (v. 244 e 246) insieme all'allitterazione, in ogni caso presente. L'avverbo *demus* si deve invece interpretare come forma secondaria di *demum*, di cui si ha notizia in Festo p. 61 L. (p. 70 M.). La lezione di A va però in tutt'altra direzione tramandando *demum occerunt*, dove il verbo si direbbe un'errata grafia di *oggerunt* «fornire in quantità», con scambio sorda/sonora, forse una glossa esplicativa poi entrata a testo; cf. al riguardo Paolo Chiesa, *La trasmissione dei testi latini. Storia e metodo critico* (Roma: Carocci, 2019), 159-160.

<sup>71</sup> Cic. *Cato* 14. 50: *Quid in leuioribus studiis, sed tamen acutis? Quam gaudebat Bello suo Punico Naevius! quam Truculento Plautus, quam Pseudolo!*

- Bekker, Ernestus Immanuel. *De emptione venditione quae Plauti fabulis fuisse probetur*. Berlin, 1853.
- Biscardi, Arnaldo. «La capacità processuale dello schiavo». *Labeo*, n° 21 (1975), 143-171.
- Bona, Ferdinando. «Sul concetto di ‘*manubiae*’ e sulla responsabilità del magistrato in ordine alla preda». *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, n° 26 (1960), 105-175.
- Bramante, Maria Vittoria. «*Patres, filii e filiae* nelle commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro». In *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, editado por Cantarella e Gagliardi. Milano: LED Edizioni Universitarie, 2007.
- Briscoe John. A. *Commentary on Livy*. Oxford: Oxford U.P., 1981.
- Broccia, Giuseppe. «Appunti sull’ultimo Plauto. Per l’interpretazione del *Truculentus*». *Wiener Studien*, n° 16 (1982), 149-164.
- Cantarella, Eva. *L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell’antichità greca e romana*. Milano: Feltrinelli, 1983.
- Cantarella, Eva. *Pandora’s Daughters. The role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.
- Chiarini, Gioacchino. *La recita. Plauto, la farsa, la festa*. Bologna: Pátron, 1979.
- Chiesa, Paolo. *La trasmissione dei testi latini. Storia e metodo critico*. Roma: Carocci, 2019.
- Costa, Emilio. *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*. Torino: L’Erma di Bretschneider, 1968.
- Cristaldi, Salvatore Antonio. «Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto». *Index*, n° 34 (2011), 491-523.
- Culham, Phillip. «The *lex Oppia*». *Latomus*, n° 41 (1982), 786-793.
- Demelius, Gustav. «Plautinische Studien». *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, n° 1 (1861), 351-372.
- Dietze, Carolus Augustus. *De Philemone comico*, Göttingen: Dieterich, 1901.
- Enk, Petrus Johannes. *Plautus Truculentus: cum prolegomenis, notis criticis, comentario exegetico*, ed. por P. J. Enk, 2 vols. Lugduni Batavorum: in aedibus Sijthoff, 1953.
- Fraccaro, Plinio. «I processi degli Scipioni». In *Studi storici per l’antichità classica* IV, 368-369. Milano-Roma: 1912 (= in *Opuscula* I, Pavia 1956, 362-363).
- Fraenkel, Eduard. *Elementi plautini in Plauto*. Firenze: La nuova Italia, 1960.
- Frank, Tenney. «Some Political Allusions in Plautus’ ‘*Trinummus*’». *AJPh*, n° 53 (1932), 152-156.
- Fredershausen, Otto. *De iure Plautino et Terentiano*, diss. Göttingae, 1906.
- Gabba, Emilio, Il processo d’integrazione dell’Italia nel II secolo, in *Storia di Roma*, II, a cura di G. Clemente - F. Coarelli - E. Gabba, 267-283. Torino: Einaudi, 1990.

- Gagliardi, Lorenzo. «Aspetti del teatro comico latino: la “politica” di Plauto». *Le parole e le idee* n° 5 (1963), 167-174.
- Gagliardi, Lorenzo. «Riflessioni intorno alla figura del giudice privato del processo civile romano». In *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, editado por Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi. Milano: LED Edizioni Universitarie, 2007.
- Gaudemet, Jean. «La conclusion des fiançailles à Rome à l'époque pré-classique». *RIDA*, n° 1 (1948).
- Gazzarri, Tomasso. «*Truculentus* e l'abrogazione della *Lex Oppia*». *Rheinisches Museum für Philologie* N.F., n° 161 (2018), 1-21.
- Grimal, Pierre. «À propos du '*Truculentus*'. L'antifemminismo de Plaute». *REL*, n° 47 (1969), 85-98.
- Grimal, Pierre. «Le *Truculentus* de Plaute et l'esthétique de la *palliata*». *Dioniso* n° 45 (1971-1974), 532-543.
- Harrison, Alick Robin Walsham. *The Law of Athens*, 2. Oxford: Clarendon Press, 1971.
- Hofmann, Walter H. *Plautus, Truculentus*, Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Walter Hofmann (Darmstadt 2001).
- Humbert, Giovanni. *Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, vol. IV/2, editado por Daremberg-Saglio. Paris: Hachette, 1911.
- Keller, Friedrich Ludwig. *Der römische civil process und die actionen in summarischer darstellung zum gebrauch bei vorlesungen*. Leipzig: Tauchnitz, 1883.
- Kruse, Klaus H. *Kommentar zu Plautus Truculentus*. Heidelberg: Kruse, 1974.
- Künhe, Viviana. «La *Lex Oppia Sumptuaria* y el control sobre las mujeres». In *Mulier: Algunas Historias e Instituciones de Derecho Romano*, editado por Rodríguez López-Bravo Bosch, 37-52. Madrid: Dykinson, 2013.
- Kunkel, Wolfgang. «*Fides* als schöpferisches Elementi in römischen Schuldrecht». *Festschrift P. Koschaker* II, Weimar: Festschrift P. Koschaker, 1939.
- Ladewig, Theodor. *Schriften zum römischen Drama republikanischer Zeit*. München: Saur, 2001.
- Lagioia, Alessandro. «Il pascolo abusivo nei vv. 139-151 del *Truculentus*: elementi comici plautini e “transumanza” di spunti greci». *Classica et Christiana*, n° 12 (2017), 177-195.
- Lentano, Mario. *Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina*. Bari: Loffredo, 1996.
- Levêfre, Eckard. «*Truculentus* oder Der Triumph der Weisheit». In *Plautus barbarus. Sechs Kapitel zur Originalität des Plautus*, editado por Lefèvre – Stärk – Vogt – Spira, 175-200. Tübingen: Narr, 1991.

- Leitner, Philipp. «Die plautinischen Komödien als Quellen des römischen Rechts». In *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, editado por Cantarella e Gagliardi. Milano: LED Edizioni Universitarie, 2007.
- Lo Cascio, Elio. Introduzione a *Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana*, a cura di Elio Lo Cascio - Alfredina Storchi Marino. Bari: Edipuglia, 2001.
- Marx, Friedrich. *Plautus, Rudens. Text und Commentar*. Leipzig: S. Hirzel, 1928.
- Mommsen, Theodor. *Le droit public romain*. Paris: Diffusion de Boccard, 1984.
- Monaco, Giusto. «Qualche considerazione sullo sfondo politico e sociale del Teatro di Plauto». *Dioniso*, n° 43 (1969), 301-307.
- Musso, Olimpio. «Sulla datazione del *Truculentus* di Plauto». *Studi Italiani di Filologia Classica*, n° 41 (1969), 135-138.
- Paoli, Ugo Enrico. *Comici Latini e diritto Attico*. Milano: Giuffrè, 1962.
- Pentericci, Caterina. «De truculenti nomine. Dalla maschera del rusticus al titolo della commedia». *MAIA*, n° 71 (2019), 640-663.
- Pentericci, Caterina. «Il servo senza nome del *Truculentus*: storia d'un aggettivo che divenne titolo». *Dionysus ex machina*, n° 10 (2019), 237-260.
- Pentericci, Caterina. «Il *senex* del *Truculentus* e l'integrità del *mos maiorum*». In *Ludi Plautini Sarsinates IV. Personaggi in scena*, editado por Bandini e Pentericci, Roma, 2023.
- Pentericci, Caterina (ed.). *Plautus Truculentus*. Sarsinae et Urbini: Argalia 2024.
- Pernard, Louis. *Le droit romain grec dans le théâtre de Plaute et de Térence*. Lyon: A. Rey, 1900.
- Perutelli, Alessandro. «Un autore alla ricerca del nuovo [Introduzione al *Truculentus* di Plauto]». In *Studi sul teatro latino*, editado por Paduano e Russo, 57-68. Pisa: Edic. ETS, 2013.
- Petrone, Gianna. «Due paragoni antifemministi in Plauto (*Poen. I. 2*)». *Pan* n° 2 (1974), 19-25.
- T. Macci Plautus. *Comoediae, I-II*, ed. by Wallace Martin Lindsay. Oxford: Oxford Classical Press, 1980 [1904-5].
- Pugliese, Giovanni. *Il processo civile romano*, vol. II, tomo I, *Il processo formulare*, Milano, 1963.
- Reduzzi Merola, Francesca. «La *libertas* tra scena e vita nel teatro comico latino». In *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, editado por Cantarella e Gagliardi. Milano: LED Edizioni Universitarie, 2007.
- Riccobono, Salvatore. *Profilo storico del diritto romano*, Palermo: Cappugi & Figli, 1953.

- Riggsby, Andrew M. *Roman law and the legal world of the Romans*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Santalucia, Bernardo. «Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana». In *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese. Padova: CEDAM, 1988.
- Schoell, Fridericus. *Divinationes in Plauti Truculentum, Analecta Plautina*. Lipsiae: Druck von R. G. Teubner, 1876.
- Schuhmann, Elisabeth. «Der typ der *uxor dotata* in den komödien des *Plautus*». *Philologus*, n° 121 (1977), 45-65.
- Schutter, Klaas Herman Eltjo. *Quibus annis comoediae Plautinae primum actae sint quaeritur*, diss. Groningae: De Waal, 1952.
- Toynbee, Arnold J. *L'eredità di Annibale: le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana*. Torino: Einaudi, 1981-1983.
- Venturini, Carlo. *Processo penale e società politica nella repubblica romana*. Pisa: Pacini, 2002.
- Watson, Alan. *The law of obligations in later roman republic*. Oxford: Clarendon Press, 1965.
- Webster, Thomas Bertram Lonsdale. *Studies in Menander*. Manchester: Manchester University Press, 1950.
- Witt, Peter. *In ius vocare bei Plautus und Terenz. Zur Interpretation römischen Rechts in klassischen Übersetzungen*, Diss. Freiburg: Selbstverlag, 1971.
- Zagagi, Netta. *Tradition and Originality in Plautus. Studies of the Amatory Motifs in Plautine Comedy*. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980.